



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 14**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026/2029, ADOTTATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE**

L'anno *duemilaventisei addi ventotto del mese di aprile* nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.  
Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	PORTERA Antonello Sindaco	X	
2.	RUBIOLO Piergiorgio	X	
3.	ACTIS Massimo	X	
4.	AMBROGIO Clotilde	X	
5.	BERTOLA Matteo	X	
6.	CALCAGNO Giacomo	X	
7.	GANDOLFO Luciano	X	
8.	GARAVENTA Silvia	X	
9.	GIORDANA Mattia	X	
10.	GIORGIS Claudia	X	
11.	LONGO Tiziana Claudia	X	
12.	OCCELLI Maurizio Michele	X	
13.	PETTAVINO Alberto		X
14.	SELIAK Giorgia	X	
15.	SENESI Petra	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	ZAMPEDRI Gianluca	X	

Sono presenti gli Assessori:

GIORDANO Anna, GIORGINO Roberto.

Assiste il Segretario Generale: BACCHETTA Carmelo Mario.

Il Presidente del Consiglio RUBIOLO Piergiorgio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026/2029, ADOTTATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE**

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 527 L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- con Deliberazione del 31.10.2019 n. 443/2019/R/Rif è stata, quindi, approvata la "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", con l'adozione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-1) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti del primo periodo regolatorio 2018-2021;
- con Deliberazione del 31.10.2019 n. 444/2019/R/Rif sono stati, altresì, approvati le "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*" ed il relativo Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR);
- con successiva Deliberazione del 3.3.2020 n. 57/2020/R/Rif, l'Autorità ha approvato le "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";
- con determina ARERA del 27.3.2020 n. 2/2020/D/Rif sono stati forniti ulteriori chiarimenti per la stesura del PEF con riguardo alle entrate da contributo MIUR, da riscossione coattiva e procedure sanzionatorie e da altri eventuali partite stabilite dall'E.T.C. nonché per le modalità operative di gestione e trasmissione dei dati da parte dell'E.T.C. medesimo;
- con Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3.8.2021, modificata con Deliberazione n. 7/2024/R/Rif del 23.1.2024, si è proceduto con l'Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il quadriennio citato, confermando l'impostazione generale dell'MTR del primo periodo regolatorio basata sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, ponendo a base delle determinazioni tariffarie dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e ponendo un limite di crescita differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità e /o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli ETC del servizio reso agli utenti;
- con Deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18.1.2022 ARERA, come successivamente modificata, ha proceduto con l'approvazione del Testo Unico per la regolazione della qualità

del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), introducendo regole certe ed uniformi a livello nazionale con decorrenza 1.1.2023;

- con Deliberazione ARERA n. 396/2025/R/Rif del 5.8.2025 si è proceduto con l'“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER) recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”;
- con Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif del 5.8.2025 si è proceduto con l'“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029” che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il quadriennio citato, confermando l'impostazione generale dell'MTR-2 basata sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, ponendo un limite di crescita differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità e della gestione individuati dagli ETC del servizio reso agli utenti;
- con la predetta Deliberazione n. 397/2025/R/Rif ARERA sostiene il coordinamento con la disciplina recante la definizione dello schema tipo del bando di gara, per garantire il rispetto delle condizioni di aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'intera durata dell'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti e prospetta elementi di novità aventi lo scopo di rafforzare gli incentivi allo sviluppo di valorizzazione dei materiali recuperati e di energia, di prevedere componenti previsionali per la valorizzazione di costi di natura sistematica e non, nonché per ridurre al 60 per cento la misura massima dei costi riconoscibili per accantonamento al FCDE;
- l'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, confermando la validazione del medesimo in capo all'Ente Territorialmente Competente o ad un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, a seguito dell'assunzione da parte dell'E.T.C. delle pertinenti determinazioni;
- Vista la Determinazione ARERA N. 1/DTAC/2025 del 7.11.2025 avente ad oggetto l'“APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA PER IL PERIODO 2026-2029 E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 397/2025/R/RIF, NONCHÉ APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO E ULTERIORI PRECISAZIONI OPERATIVE”;
- l'art. 1 comma 677 L. 199/2026 (Legge di Bilancio 2026) ha stabilito al 31 luglio di ogni anno, a regime, il termine per l'approvazione di piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tariffe e regolamenti per la Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 8 D.P.R. n. 158/1999, ancora in vigore, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 654 L. 147/2013 stabilisce altresì che, in ogni caso, con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e tenuto conto delle modifiche introdotte dall'1.1.2021 dal D.Lgs. 116/2020 (Decreto sull'Economia Circolare);
- l'art. 1 comma 702 L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

**Posto** che ai sensi dell'art. 35 L. 448/2001 e della successiva Legge Regione Piemonte n. 24 del 24.10.2002, i Comuni devono provvedere ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso l'obbligatorio consorzio e che a tal fine, il Comune di Savigliano aderisce al Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A.), con sede in Saluzzo, Via Macallè n. 9, P.I. 02787760046 che assume la qualifica ed il ruolo di Ente Territorialmente Competente (E.T.C.) per la definizione del Pef di bacino;

**Evidenziato** che spetta a C.S.E.A., quale Ente Territorialmente Competente, la predisposizione del Piano Economico Finanziario 2026/2029 del servizio integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei dati comunicati dai singoli gestori del servizio, e quindi dal Comune per quanto di competenza, e degli ulteriori dati in possesso dell'ETC medesimo;

**Dato atto** che il Piano Economico Finanziario, che prevede con cadenza annuale l'andamento dei costi di gestione e di investimento, in ragione dei principi di cui all'MTR-3 viene sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con la durata del terzo periodo regolatorio (2026/2029), per il quale l'Autorità ha previsto l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie;

**Posto** che il Consorzio S.E.A., in qualità di ETC, con PEC Prot. 4391 del 24.2.2026 ha richiesto ai singoli Comuni associati di fornire entro il 28.2.2026 i dati necessari alla predisposizione dei nuovi piani finanziari 2026/2029 in base ai principi aggiornati dell'MTR-3;

**Dato atto** che con PEC prot. 8414 del 27.2.2026, questo Comune ha provveduto all'invio dei dati richiesti, allegando nota esplicativa e specifica richiesta di ulteriori confronti e verifica dei dati trasmessi;

**Dato atto** che non sono pervenute osservazioni, e che pertanto i dati comunicati devono essere ritenuti corretti dall'ETC;

**Dato atto** che in data 27.4.2026 (Protocollo n. 17174), il Consorzio S.E.A. ha trasmesso nota avente ad oggetto i prospetti riepilogativi del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2026/2029, per la parte di spettanza del Comune di Savigliano, redatto sullo schema predisposto ed aggiornato da ARERA, ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** delle risultanze del PEF 2026/2029, nella stesura definitiva predisposta da C.S.E.A, che di seguito si riassumono:

	2026	2027	2028	2029
<b>TOTALE ENTRATE TARIFFARIE PARTE VARIABILE</b>	1.874.789,00 €	1.932.923,00 €	1.927.504,00 €	1.927.504,00 €
<b>TOTALE ENTRATE TARIFFARIE PARTE FISSA</b>	1.552.039,00 €	1.597.547,00 €	1.578.051,00 €	1.562.564,00 €
<b>TOTALE PRIMA DELLE DETRAZIONI ART. 4.5 DETERMINA ARERA N. 1/DTAC/2025 – (ARRONTOAMENTO VALORE DOPO DETRAZIONI ART. 4.5 DELIBERA ARERA N. 397/2025)</b>	3.426.829,00 €	3.530.470,00 €	3.505.555,00 €	3.490.068,00 €
<b>TOTALE DOPO LE DETRAZIONI ART. 4.5 DETERMINA ARERA N. 1/DTAC/2025</b>	<b>3.391.578,00 €</b>	<b>3.489.418,00 €</b>	<b>3.464.503,00 €</b>	<b>3.449.016,00 €</b>

**Tenuto conto** che il PEF deve essere redatto secondo i principi previsti per l'MTR-3 dai gestori che effettuano il servizio nel periodo 2026/2029, ed è finalizzato alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo, sulla base dei dati di bilancio degli anni 2024 e 2025 fatti salvi i casi di avvicendamento gestionale oggetto di chiarimento nell'articolo 4 comma 6 della già citata Determinazione ARERA n. 1/2025-DTAC, ai sensi del quale *“Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 8 del MTR-3, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve: a) nei casi di avvicendamento gestionale avente decorrenza negli anni 2024 o 2025 utilizzare i dati effettivi parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità; b) nei casi di avvicendamento gestionale avente decorrenza a partire dal 2026, e fino a che non si disponga di dati effettivi, valorizzare le componenti di costo del medesimo piano secondo le corrispondenti valorizzazioni effettuate nel piano economico-finanziario di affidamento per ciascuna annualità del periodo regolatorio, tenuto conto delle efficienze conseguite in esito allo svolgimento di procedure di affidamento.”*;

Evidenziato che, come da nota CSEA, per l'anno 2026 si realizza l'ipotesi di cui all'art. 4 comma 6 precisato per intervenuto avvicendamento gestionale con decorrenza 1.3.2026, con conseguente possibilità per l'ETC di redigere il PEF 2026/2029 utilizzando le valorizzazioni di cui all'affidamento del servizio di igiene urbana per la determinazione dei costi complessivi per il quadriennio in oggetto;

**Dato atto** che il dettaglio delle componenti dei costi variabili e fissi, della modulazione aggiornata dei fattori di *sharing*, delle componenti perequative e dei diversi coefficienti previsti dal Metodo, è precisato nell'allegato *sub* 1, e che le singole misure sono in parte ulteriormente specificate negli allegati inviati da C.S.E.A. sulla base di quanto comunicato dai gestori e depositati agli atti d'ufficio;

**Tenuto conto** che il costo complessivo del servizio integrato di gestione dei rifiuti viene determinato anche sulla base di coefficienti di gradualità stabiliti da C.S.E.A. in base ai parametri di valutazione proposti da ARERA, e che il predetto ETC ha introdotto e valorizzato nella misura del 5 per cento il nuovo parametro *Ka* quale coefficiente di potenziamento del servizio, nel rispetto dei limiti ARERA, e con incidenza sul limite alla crescita tariffaria;

**Dato atto** che, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, occorre sottolineare che per l'elaborazione delle tariffe TARI verranno imputate ai sensi di legge ed a detrazione delle medesime, le somme che il metodo stesso ha concluso debbano essere riconosciute “a valle” del costo totale (Determina ARERA 1/DTAC/2025) in favore dei contribuenti;

**Verificato**, altresì, che l'MTR prevede un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie indicato nell'art. 4 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif, i cui parametri risultano debitamente rispettati per tutte le annualità comprese nel PEF allegato *sub* 1 come elaborato dall'ETC;

**Posto** che gli allegati alla presente deliberazione e l'ulteriore documentazione necessaria dovranno essere validati e trasmessi da parte di C.S.E.A. ad ARERA e che sarà competenza dell'Autorità medesima procedere con la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione ricevuta;

**Dato atto** che, in caso di esito positivo delle verifiche di cui sopra, ARERA conseguentemente approverà il PEF ed i relativi allegati, e che fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente competente;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale R.G. n. 23 del 29.7.2020 e s.m.i.;

**Rilevato che** per tutto quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Richiamati:

- la L. 199/2026 (Legge di Bilancio 2026);
- la Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7.11.2025;
- la Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif del 5.8.2025;
- la Deliberazione ARERA n. 7/2024/R/Rif del 24.1.2024;
- la Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/Rif del 3.8.2023;
- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 15.2.2022;
- la Determinazione ARERA n. 2/DR1/2021 del 4.11.2021;
- il D.Lgs. 116/2020 (Decreto cd. *Circular Economy*);
- la Deliberazione ARERA n. 363/2022/R/Rif del 3.8.2021 e s.m.i.;
- la Deliberazione ARERA n. 138/2021/R/Rif del 30.3.2021;
- la Deliberazione ARERA n. 493/2020/R/Rif del 24.11.2020;
- la Determinazione ARERA n. 2/2020/D/Rif del 27.3.2020;
- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/Rif del 3.3.2020;
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);
- il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito in L. 157/2019;
- le Deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/Rif, come integrata dalla successiva Delibera n. 238/2020/R/Rif, e n. 444/2019/R/Rif;
- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. 58/2019;
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- l'art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 e s.m.i.;
- il D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011 e s.m.i.;
- la L. 220/2010 (Legge finanziaria per l'anno 2010);
- il D.L. 93/2008, convertito dalla L. 126/2008;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;
- il D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Dirigente competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal Dirigente competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al terzo periodo regolatorio 2026/2029, predisposto da C.S.E.A. e pervenuto nella versione definitiva con PEC Prot. n. 17174 del 27/04/2026 con il quale sono stati definiti i costi complessivi del ciclo di gestione dei rifiuti secondo il nuovo Metodo Tariffario

Rifiuti, ed allegato alla presente deliberazione *sub* 1, per formarne parte integrante e sostanziale, e di seguito riportati:

	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>TOTALE ENTRATE TARIFFARIE PARTE VARIABILE</b>	1.874.789,00 €	1.932.923,00 €	1.927.504,00 €	1.927.504,00 €
<b>TOTALE ENTRATE TARIFFARIE PARTE FISSA</b>	1.552.039,00 €	1.597.547,00 €	1.578.051,00 €	1.562.564,00 €
<b>TOTALE PRIMA DELLE DETRAZIONI ART. 4.5 DETERMINA ARERA N. 1/DTAC/2025 – (ARRONTOAMENTO VALORE DOPO DETRAZIONI ART. 4.5 DELIBERA ARERA N. 397/2025)</b>	3.426.829,00 €	3.530.470,00 €	3.505.555,00 €	3.490.068,00 €
<b>TOTALE DOPO LE DETRAZIONI ART. 4.5 DETERMINA ARERA N. 1/DTAC/2025</b>	<b>3.391.578,00 €</b>	<b>3.489.418,00 €</b>	<b>3.464.503,00 €</b>	<b>3.449.016,00 €</b>

- 3) Di dare atto che le entrate tariffarie determinate per ciascun annualità dall'Ente Territorialmente Competente, non superano il limite di crescita rispetto all'anno precedente, come stabilito dall'art. 4 Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF;
- 4) Di dare atto che il dettaglio delle singole componenti riferite al PEF 2026/2029 è precisato nell'allegato *sub* 1;
- 5) Di dare atto che il piano finanziario trasmesso dall'ETC costituisce la base per la successiva determinazione della manovra tariffaria riferita alla Tassa sui Rifiuti 2026 e che, in attesa della successiva approvazione da parte di ARERA, i relativi ricavi si configurano quale "prezzo massimo", in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall'ARERA e precisati nel PEF medesimo;
- 6) Di dare atto che il PEF 2026/2029 ed i relativi allegati previsti *ex lege* devono essere, ai sensi di legge, validati e trasmessi da parte di C.S.E.A. quale Ente Territorialmente Competente mediante l'apposita piattaforma *online* per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Successivamente con separata votazione palese, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali relativi all'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

PRESIDENTE: dà la parola al Sindaco.

INTERVENGONO: i consiglieri AMBROGIO Clotilde, OCCELLI Maurizio Michele, TESIO Paolo, ZAMPEDRI Gianluca e la responsabile dell'ufficio tributi dott.ssa DI MEO Francesca.

Si dà atto che entra nell'aula il consigliere PETTAVINO Alberto (16+1)=17

Si dà atto che entra nell'aula l'assessore BRIZIO Federica

**La registrazione degli interventi è conservata agli atti del Segretario comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale.**

Nessun altro avendo chiesto la parola;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 17

Votanti: 17

Voti favorevoli: 12 (ACTIS Massimo, AMBROGIO Clotilde, BERTOLA Matteo, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, GIORDANA Mattia, GIORGIS Claudia, LONGO Tiziana Claudia, PETTAVINO Alberto, PORTERA Antonello, RUBIOLO Piergiorgi, ZAMPEDRI Gianluca)

Voti contrari: 0

Voti astenuti: 5 (OCCELLI Maurizio Michele, CALCAGNO Giacomo, SELIAK Giorgia, SENESI Petra, TESIO Paolo)

### D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al terzo periodo regolatorio 2026/2029, predisposto da C.S.E.A. e pervenuto nella versione definitiva con PEC Prot. n. 17174 del 27/04/2026 con il quale sono stati definiti i costi complessivi del ciclo di gestione dei rifiuti secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti, ed allegato alla presente deliberazione *sub* 1, per formarne parte integrante e sostanziale, e di seguito riportati:

	2026	2027	2028	2029
<b>TOTALE ENTRATE TARIFFARIE PARTE VARIABILE</b>	1.874.789,00 €	1.932.923,00 €	1.927.504,00 €	1.927.504,00 €
<b>TOTALE ENTRATE TARIFFARIE PARTE FISSA</b>	1.552.039,00 €	1.597.547,00 €	1.578.051,00 €	1.562.564,00 €
<b>TOTALE PRIMA DELLE</b>	3.426.829,00 €	3.530.470,00 €	3.505.555,00 €	3.490.068,00 €

<b>DETRAZIONI ART. 4.5 DETERMINA ARERA N. 1/DTAC/2025 – (ARRONTO DAMENTO VALORE DOPO DETRAZIONI ART. 4.5 DELIBERA ARERA N. 397/2025)</b>				
<b>TOTALE DOPO LE DETRAZIONI ART. 4.5 DETERMINA ARERA N. 1/DTAC/2025</b>	<b>3.391.578,00 €</b>	<b>3.489.418,00 €</b>	<b>3.464.503,00 €</b>	<b>3.449.016,00 €</b>

- 3) Di dare atto che le entrate tariffarie determinate per ciascun annualità dall'Ente Territorialmente Competente, non superano il limite di crescita rispetto all'anno precedente, come stabilito dall'art. 4 Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF;
- 4) Di dare atto che il dettaglio delle singole componenti riferite al PEF 2026/2029 è precisato nell'allegato *sub* 1;
- 5) Di dare atto che il piano finanziario trasmesso dall'ETC costituisce la base per la successiva determinazione della manovra tariffaria riferita alla Tassa sui Rifiuti 2026 e che, in attesa della successiva approvazione da parte di ARERA, i relativi ricavi si configurano quale "prezzo massimo", in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall'ARERA e precisati nel PEF medesimo;
- 6) Di dare atto che il PEF 2026/2029 ed i relativi allegati previsti *ex lege* devono essere, ai sensi di legge, validati e trasmessi da parte di C.S.E.A. quale Ente Territorialmente Competente mediante l'apposita piattaforma *online* per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Successivamente, con voti favorevoli 17 (ACTIS Massimo, AMBROGIO Clotilde, BERTOLA Matteo, CALCAGNO Giacomo, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, GIORDANA Mattia, GIORGIS Claudia, LONGO Tiziana Claudia, OCCELLI Maurizio Michele, PETTAVINO Alberto, PORTERA Antonello, RUBIOLO Piergiorgio, SELIAK Giorgia, SENESI Petra, TESIO Paolo, ZAMPEDRI Gianluca) voti contrari 0 voti astenuti 0 palesemente espressi, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali relativi all'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000.

Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri GIORGIS Claudia e GIORDANA Mattia (17-2)=15

IL PRESIDENTE  
RUBIOLO Piergiorgio

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE  
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)